

Regolamento per l'aggiornamento continuo (RAC)

25 aprile 2002

(ultima revisione: 9 settembre 2021)

Indice

I Obiettivi dell'aggiornamento continuo

Obiettivi dell'aggiornamento continuo art. 1

II Natura e misura dell'aggiornamento continuo

Principi art. 2

Natura e modalità dell'aggiornamento continuo art. 3

Mezzi e misura dell'aggiornamento continuo art. 4

Unità di misura dell'aggiornamento art. 5

Aggiornamento continuo essenziale, aggiornamento continuo esteso e studio personale art. 5a

III Programmi d'aggiornamento continuo

Competenze delle società mediche specialistiche art. 6

Contenuto dei programmi d'aggiornamento continuo art. 7

Pubblicazione e revisione del programma d'aggiornamento continuo art. 8

IV Adempimento dell'obbligo d'aggiornamento continuo

Cerchia di persone tenute ad aggiornarsi art. 9

Scelta del programma di aggiornamento art. 9a

Obbligo di registrazione art. 10

Adempimento del programma d'aggiornamento continuo art. 11

Diploma d'aggiornamento continuo / Conferma d'aggiornamento continuo art. 12

V Disposizioni esecutive

Disposizioni esecutive art. 13

Abbreviazioni

ASA	Associazione svizzera delle società mediche di agopuntura e medicina cinese
ASSM	Accademia svizzera delle scienze mediche
CC	Comitato centrale della FMH
CM	Camera medica svizzera
FMH	Foederatio Medicorum Helveticorum, Federazione dei medici svizzeri
ISFM	Istituto svizzero per la formazione medica
LPMed	Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche)
RAC	Regolamento per l'aggiornamento continuo
SMC	Società medica cantonale
SMS	Società medica specialistica
SSFM	Società svizzera di fitoterapia medica
SSMO	Società svizzera dei medici omeopati
VAOAS	Associazione svizzera dei medici ad orientamento antroposofico

I Obiettivi dell'aggiornamento continuo

Art. 1 Obiettivi dell'aggiornamento continuo

¹ Per ogni medico, l'aggiornamento continuo è un dovere d'ordine etico e un obbligo legale, ai sensi dell'art. 40 let. b della LPMed. Lo scopo dell'aggiornamento è:

- a) promuovere e migliorare la salute dei pazienti e della popolazione;
- b) mantenere le competenze mediche acquisite nel corso dello studio e del perfezionamento e attualizzarle in funzione dei progressi della medicina;
- c) promuovere l'interesse per la ricerca, l'insegnamento e il miglioramento della qualità;
- d) incoraggiare e migliorare le reazioni e la collaborazione tra tutti gli addetti del sistema della salute.

² Con il regolamento per l'aggiornamento, l'ISFM mira alla promozione di standard di qualità elevata, al fine di garantire la sicurezza dell'assistenza medica.

II Natura e misura dell'aggiornamento continuo

Art. 2 Principi

¹ Tutti i medici che sottostanno all'obbligo dell'aggiornamento (art. 9), si perfezionano nel modo e nella misura indispensabili ad un esercizio irreprensibile e competente della loro professione.

² La misura e i contenuti dell'aggiornamento sono stabiliti dal corpo medico.

Art. 3 Natura e modalità dell'aggiornamento continuo

¹ Nel quadro dei programmi d'aggiornamento continuo delle SMS, la scelta dei metodi e delle tematiche di aggiornamento è libera.

² Questa libertà deve essere la più grande possibile, dati gli interessi settoriali specifici per ognuno e la preferenza individuale per temi particolari, la diversità di capacità di apprendimento e di metodi di studio, così come la differenza di fondo nell'esigenza di aggiornamento. In generale, è consigliabile strutturare l'aggiornamento in modo sistematico, considerando le tappe seguenti:

- a) riconoscere una carenza nel sapere e nel saper fare
- b) fissare una meta di miglioramento da raggiungere
- c) scegliere un metodo di studio
- d) esaminare le proposte d'aggiornamento
- e) elaborare un obiettivo di studio
- f) controllare personalmente il risultato dello studio
- g) mettere in pratica l'accresciuto sapere e saper fare
- h) verificare continuamente il sapere e il saper fare.

³ Bisogna accordare un'importanza particolare alla continuità del processo di sviluppo delle attitudini mediche.

Art. 4 Mezzi e misura dell'aggiornamento continuo

¹ I mezzi per l'aggiornamento sono in particolare:

- a) gli incontri d'aggiornamento generali o specialistici (congressi, seminari, gruppi d'esercizio, corsi, colloqui, super/intervisione, cerchi di qualità, ecc.);

- b) l'aggiornamento clinico (corsi magistrali, visite, dimostrazioni di casi, assistenza ad operazioni per imparare nuove tecniche, ecc.);
- c) E-Learning, in particolare con mezzi d'apprendimento e d'insegnamento interattivi e audiovisivi (programmi d'apprendimento basati sul Web, Blended-Learning, Podcasts, ecc.);
- d) progetti di gestione della qualità (audit medico, monitoraggio, peer review);
- e) valutazione e controllo personale e di terzi, svolti in modo strutturato, per stabilire il bisogno individuale di aggiornamento;
- f) attività d'insegnamento per incontri di formazione, perfezionamento e aggiornamento medico;
- g) studio di pubblicazioni specialistiche.

² La misura dell'aggiornamento dipende dai bisogni del singolo medico, che può essere diversa secondo la specializzazione e l'attività. Come parametro per l'aggiornamento verificabile e strutturato si considerano 50 crediti annui che corrispondono a 50 ore. Vi si aggiungono 30 ore di cosiddetto studio personale, che addizionate alle precedenti danno un totale di dieci giorni d'aggiornamento l'anno.

Art. 5 Unità di misura dell'aggiornamento

¹ L'unità di misura delle attività d'aggiornamento è il credito d'aggiornamento che di regola corrisponde ad un'ora d'aggiornamento. Possono essere attribuiti soltanto crediti interi.

² Si possono accumulare al massimo 8 crediti d'aggiornamento in un giorno intero e 4 crediti in mezza giornata.

Art. 5a Aggiornamento continuo essenziale, aggiornamento continuo esteso e studio personale

¹ L'aggiornamento continuo essenziale specifico definito dalle società mediche specialistiche comprende 25 crediti. Per le 50 ore d'aggiornamento continuo richiesto, è possibile far valere al massimo 25 crediti d'aggiornamento continuo attestato da un'altra società medica specialistica, da una società medica cantonale o dall'ISFM (aggiornamento continuo esteso).

² Le 30 ore di studio personale sono considerate valide senza regolamentazione e senza controllo.

III Programmi d'aggiornamento continuo

Art. 6 Competenze delle società mediche specialistiche

¹ Le SMS sono competenti per l'elaborazione dei programmi d'aggiornamento nei loro settori specifici, nonché per la loro realizzazione, applicazione e valutazione. Per ogni titolo di medico specialista esiste il relativo programma di aggiornamento continuo.

² Le società cantonali di medicina e l'ISFM possono offrire e riconoscere degli incontri d'aggiornamento non specifici seguenti: etica, economia della salute, medicina assicurativa, sicurezza del paziente, gestione del rischio risp. errori, gestione/direzione, insegnamento, comincio azione, diritto della sanità, servizio d'urgenza, evidence based medicine, medical decision making, statistica medica e applicazione «nuovi media» (per es. ricerca bibliografica in Internet), ricerca e tecnologia innovatrici nonché radioprotezione. Le quattro seguenti organizzazioni mediche possono offrire risp. riconoscere delle manifestazioni di aggiornamento nel campo della medicina complementare: ASA, VAOAS, SSMO, SSFM.

³ La ricertificazione degli attestati di formazione complementare è regolata nel programma corrispondente e non è oggetto del RAC.

Art. 7 Contenuto dei programmi d'aggiornamento continuo

¹ Il programma d'aggiornamento definisce la formazione in modo strutturato da un punto di vista qualitativo e quantitativo e ne precisa le esigenze che corrispondono di regola al livello d'aggiornamento indispensabile per l'esercizio pienamente responsabile dell'attività medica nella rispettiva disciplina.

² Il programma d'aggiornamento contiene:

- a) disposizioni sul riconoscimento e la valutazione dell'aggiornamento specifico essenziale. Gli incontri che si ripetono regolarmente devono essere possibilmente valutati. Si possono definire diverse categorie d'aggiornamento e fissare per ogni categoria l'abbuono massimo;
- b) un'indicazione secondo la quale è possibile far valere fino a 25 crediti d'aggiornamento continuo esteso quando sono attestati da un'altra società medica specialistica, da una società medica cantonale o dall'ISFM;
- c) un'indicazione secondo la quale incontri d'aggiornamento, che ricevono crediti dall'istituzione competente di uno stato membro dell'UE/AELS, sono riconosciuti automaticamente anche in Svizzera.
- d) disposizioni circa le prove da fornire per l'avvenuto aggiornamento (obbligo di documentare l'aggiornamento continuo e di ottenere il diploma di aggiornamento continuo, vedi artt. 9 e 10; al minimo effettuazione di controlli a campione). Il periodo per il quale si deve potere provare l'aggiornamento è di tre anni;

³ Per il riconoscimento d'incontri d'aggiornamento si devono osservare le direttive dell'ASSM "Collaborazione corpo medico-industria".

Art. 8 Pubblicazione e revisione del programma d'aggiornamento continuo

¹ Nuovi programmi d'aggiornamento e revisioni materiali elaborati dalle SMS devono essere approvati dall'ISFM.

² Le SMS verificano periodicamente il loro programma d'aggiornamento.

IV Adempimento dell'obbligo d'aggiornamento continuo

Art. 9 Cerchia di persone tenute ad aggiornarsi

Tutti coloro che hanno un titolo federale di perfezionamento o un corrispondente titolo estero riconosciuto, sono tenuti all'aggiornamento indipendentemente dal loro grado d'occupazione in conformità alle disposizioni del RAC e all'ottenimento di un diploma di aggiornamento per tutto il tempo in cui esercitano un'attività medica in Svizzera.

Art. 9a Scelta del programma d'aggiornamento continuo

I medici tenuti ad aggiornarsi devono adempiere il programma d'aggiornamento nel quadro del programma che corrisponde alla loro attuale attività professionale. I detentori di diversi titoli di specialista e/o di formazioni approfondite hanno il diritto di limitare l'aggiornamento a quei programmi utili alla loro attività professionale.

Art. 10 Obbligo di registrazione

Tutte le persone tenute a documentare il loro aggiornamento continuo sulla piattaforma dell'aggiornamento continuo dell'ISFM.

Art. 11 Adempimento del programma d'aggiornamento continuo

¹ La SMS è l'unica istanza con competenza decisionale in merito all'adempimento del suo programma d'aggiornamento.

Art. 12 Diploma d'aggiornamento continuo / Conferma d'aggiornamento continuo

¹ I medici che hanno adempito gli obblighi del programma d'aggiornamento ricevono un diploma d'aggiornamento continuo firmato dall'ISFM e dalla relativa società medica specialistica.

² Chi soddisfa gli obblighi del programma d'aggiornamento continuo senza il relativo titolo di specialista riceve una conferma d'aggiornamento continuo.

³ Le società mediche specialistiche possono prelevare una tassa per coprire le spese relative al rilascio del diploma d'aggiornamento continuo, rispettivamente del certificato d'aggiornamento continuo.

⁴ La lista dei detentori di un diploma d'aggiornamento continuo o di una conferma d'aggiornamento continuo in corso di validità è pubblicata su www.doctorfmh.ch.

V Disposizioni esecutive

Art. 13 Disposizioni esecutive

¹ L'ISFM può pubblicare delle disposizioni esecutive in merito al RAC.

² Il presente RAC è stato adottato e messo in vigore dalla Camera medica svizzera il 25 aprile 2002.

Revisione: 26 giugno 2004
19 maggio 2006
6 dicembre 2007
19 marzo 2009 (adeguamento redazionale e revisione dell'art. 6 dall'ISFM)
11 giugno 2009
26 novembre 2009
26 maggio 2010
30 settembre 2010
8 dicembre 2011
15 settembre 2016
28 settembre 2017
28 novembre 2019
9 settembre 2021